

PARERI

Il Tar dell' Emilia Romagna, con sentenza n. 385/08, così si esprime:

"nelle more della classificazione del territorio comunale (zonizzazione acustica), è da ritenersi che siano operativi i limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali" secondo l'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1, DPCM 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".